

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
DI INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.

Integrazioni alla Legge Regionale n. 4 "Indennità dei Con
siglieri della Regione Puglia".

Art. 1

(Rimborso spese di trasporto)

Ai Consiglieri viene corrisposto un rimborso forfet
tario mensile per spese di trasporto variabile in re
lazione alla distanza fra la loro residenza abituale e
la sede del Consiglio Regionale, nella seguente mi
sura netta:

- £. 20.000 fino a 20 km;
- £. 40.000 fino a 40 km;
- £. 60.000 fino a 60 km;
- £. 90.000 fino a 90 km;
- £. 110.000 fino a 120 km;
- £. 130.000 fino a 140 km;
- £. 160.000 oltre i 140 km.

I Consiglieri Regionali che hanno a propria disposi
zione in via permanente una autovettura di servizio
non hanno diritto a rimborso per spese di trasporto.

Art. 2

(Diaria)

Ai Consiglieri Regionali è corrisposta per attività i
nerenti il loro mandato una diaria di £. 120.000 men
sili presuntivamente calcolata sulla base di 15 giorni
di presenza media al mese.

L'Ufficio di Presidenza può decidere di non corrispon
dere in tutto o in parte la diaria ai Consiglieri Regiona
li assenti senza giustificato motivo.

Emendamento D.C.:


sostituire a £. 160.000 fino
a 140 km con £. 160.000
fino a 170 km, ed aggiungere
£. 190.000 oltre i 170 km.

Emendamento P.C.I.:

aggiungere "da tali somme
viene detratto 1/15 per
ogni assenza del Consigliere
dai lavori del Consiglio e
delle Commissioni".

Emendamento P.C.I.:
soppressivo.

alternativo: "da tale
somma è detratto 1/15
per ogni assenza del
Consigliere dai lavori
del Consiglio o delle
Commissioni.



Art. 3

(Decorrenza)

Il rimborso per spese di trasporto e la diaria spettano ai consiglieri regionali dal giorno della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata delle singole cariche.

Art. 4

(Norma finanziaria)

L'onere relativo all'applicazione della presente legge fa carico ai seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1972:

- a) al cap. 1 salvo il disposto di cui alla seguente lettera b);
- b) al cap. 7 per i rimborsi e le diarie relative agli incarichi di Giunta.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di spesa.

Art. 5

(Norma finale)

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.